



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

- Roman Riccardo -

N. di Reg. 53 del 04-12-2024

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI - ANNO 2024**

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- la Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, con la quale sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- con deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 1117 del 1 luglio 2014, pubblicata in BURV n. 78 del 12 agosto 2014, è stato approvato lo schema di convenzione-tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale e di conferma individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la Conferenza d'ambito dell'Ambito territoriale ottimale Brenta, indetta dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa quale rappresentante dell'ente locale avente maggior numero di abitanti tra quelli afferenti all'ambito stesso, nella seduta del 04.05.2015 ha approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti, stabilendo altresì di adottarlo nei rispettivi consigli comunali entro e non oltre il termine di 60 giorni a partire dalla data della medesima seduta;
- con nota n. 77954 del 06.11.2018 il Comune di Bassano del Grappa provvedeva a trasmettere alla Regione Veneto la «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”», con ultima sottoscrizione - effettuata dal Commissario ad acta ing. Luigi Fortunato per conto dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro – in data 31.10.2018 con repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa; parimenti la trasmetteva a tutti i Comuni ricadenti nel Bacino con nota prot. n. 78536 dell’08.11.2018;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’articolo 107;

VISTO l’art. 15 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018);

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino si configura come Ente di governo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3-bis, co. 1-bis, decreto legge 138/2011) e regionale (art. 3 legge regionale 52/2012);

VISTA la Delibera di Consiglio n. 09 del 29/04/2024 “Nomina Direttore dell'ente in esito a procedura idoneativa”;

VISTA la Delibera di Comitato Istituzionale n.18 del 03/10/2024 di approvazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e servizi del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti ai sensi dell’Art.15 comma h della Convenzione Istitutiva (di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera di Assemblea n.20 del 31/10/2024 “Approvazione del Regolamento della Struttura Operativa”;

Premesso che:

- gli enti dell'Area Regioni – Autonomie Locali ora Funzioni Locali devono costituire annualmente il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- il punto di partenza per la costituzione dei fondi destinati alla retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti degli enti locali è il valore del fondo dell'anno 1999, costituito a seguito della sottoscrizione del CCNL del 23.12.1999, cui si aggiungono, a seguito di successivi rinnovi contrattuali, ulteriori somme fino ad arrivare all'anno 2020, che prevede una rivalutazione dei fondi precedenti a seguito della sottoscrizione del CCNL dell'Area Funzioni Locali avvenuta in data 17.12.2020;
- in data 16.07.2024 è stato sottoscritto il CCNL per l'Area in oggetto;
- alcune voci di alimentazione del fondo sono subordinate al rispetto di determinati parametri organizzativi e finanziari;

Dato atto che:

- secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 57 del contratto del 2020, gli enti devono costituire annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio;
- con l'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 è stato previsto che le amministrazioni possono stanziare risorse autonomamente quantificate dagli enti *“per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili”*.
- il comma 5 del medesimo art. 57 prevede in proposito che: *“Gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”*;

Ritenuto di prendere atto della consistenza del fondo, come da relazione agli atti degli uffici prot.1434 del 03/12/2024, nella quale si evidenzia che il fondo dell'ente è costituito da risorse di cui all'articolo 57, comma 2, lett. e) e comma 5, del CCNL del 17.12.2020;

Ricordato che:

- le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato e al risultato è destinato non meno del 15% delle risorse complessive;
- eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2024 non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno;
- nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2024 non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementeranno *una tantum* le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo (2025);

Dato atto che il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;

Verificato che tale costituzione del fondo è compatibile con il rispetto dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

Visti:

- l'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni*

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ...”;

- il parere della Ragioneria Generale dello Stato, n. 194517/2017, nel quale è stato chiarito che il limite del salario accessorio del personale è da intendersi riferito all'ammontare correttamente calcolato dei fondi in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti;

Viste:

- la Deliberazione dell'Assemblea n. 02 del 28/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati:
 - o il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024 – 2026;
 - o il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 07 del 22/04/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2024 – 2026 e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Visti:

- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 40, come modificato dal d.lgs. 150/2009;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che l'ammontare complessivo del trattamento accessorio non sia superiore a quello dell'anno 2016;
- il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di costituire il fondo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale con qualifica dirigenziale, come evidenziato nel prospetto seguente, fatta salva comunque l'integrazione dello stesso alla luce di eventuali diverse determinazioni dell'Amministrazione in materia:

Riferimento al CCNL	Descrizione	Valore
Art. 57, 2, lett. e) e comma 5	risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	€ 49.411,76 <i>(riproporzionato alla durata del rapporto in corso d'anno)</i>
Art. 57, 3 <i>una tantum</i> (fuori limite 2016)	Risorse anni precedenti non integralmente utilizzate	€ 0,00
TOTALE FONDO 2024		€ 49.411,76

2. Di dare atto che la costituzione del fondo rispetta l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e le norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale, per quanto applicabili;
3. Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e contrattuali;

4. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024, quantificato presuntivamente in €.24.705,88 trova copertura nel capitolo n. 60 del Bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024;
5. Di acquisire la certificazione positiva della predetta relazione di costituzione del Fondo 2024 da parte dell'organo di revisione;
6. Di dare atto che il presente atto, comunicato alle OO.SS., sostituisce la Contrattazione Decentrata ai sensi dell'art.35 del contratto del 2024 che sostituisce e conferma in sostanza le materie di contrattazione già elencate all'art.45 del precedente contratto, e conferma altresì che negli enti con meno di 3 dirigenti in servizio, essa è "declassate" al mero confronto;
7. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS.;
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
9. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della L. n. 241/1990 è il sottoscritto Direttore.

IL DIRETTORE
Roman Riccardo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Parere/Verbale n.12/2024

**CERTIFICAZIONE FONDO DI CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA DECENTRATA PERSONALE
DIRIGENTE-
PARTE ECONOMICA ANNO 2024**

Il Revisore dei Conti

Dott. Roberto Poloniato

CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

C.Fiscale e P.IVA 91051960242

Sede legale c/o Municipio di Bassano del Grappa via Matteotti, 39 | 36061 Bassano del Grappa (VI)

Sede operativa provvisoria c/o "Consiglio di Bacino "Brenta" Borgo Bassano, 18 | 35013 Cittadella (PD)

pec: consigliobrentarifiuti@legalmailpa.it

sito internet: www.consigliobrentarifiuti.it

Il sottoscritto dott. Roberto Poloniato, Revisore dei conti nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 13/2023 del 20.10.2023, dichiarata immediatamente eseguibile

- Visto il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, che ha disposto, con decorrenza 01/01/2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- Vista:
 - la Deliberazione dell'Assemblea n. 02 del 28.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati:
 - il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024 - 2026,
 - il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;
 - la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 07 del 22/04/2024 con la quale è stato approvato:
 - Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2024 - 2026;

Premesso che:

- gli enti dell'Area Regioni – Autonomie Locali ora Funzioni Locali devono costituire annualmente il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- il punto di partenza per la costituzione dei fondi destinati alla retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti degli enti locali è il valore del fondo dell'anno 1999, costituito a seguito della sottoscrizione del CCNL del 23.12.1999, cui si aggiungono, a seguito di successivi rinnovi contrattuali, ulteriori somme fino ad arrivare all'anno 2020, che prevede una rivalutazione dei fondi precedenti a seguito della sottoscrizione del CCNL dell'Area Funzioni Locali avvenuta in data 17.12.2020;
- in data 16.07.2024 è stato sottoscritto il CCNL per l'Area in oggetto;
- alcune voci di alimentazione del fondo sono subordinate al rispetto di determinati parametri organizzativi e finanziari;

Dato atto che:

- secondo le disposizioni del comma 1 dell'art. 57 del contratto del 2020, gli enti devono costituire annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio;
- con l'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 è stato previsto che le amministrazioni possono stanziare risorse autonomamente quantificate dagli enti *“per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili”*.
- il comma 5 del medesimo art. 57 prevede in proposito che: *“Gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”*;

CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

C.Fiscale e P.IVA 91051960242

Sede legale c/o Municipio di Bassano del Grappa via Matteotti, 39 | 36061 Bassano del Grappa (VI)
Sede operativa provvisoria c/o “Consiglio di Bacino “Brenta” Borgo Bassano, 18 | 35013 Cittadella (PD)
pec: consigliobrentarifiuti@legalmailpa.it
sito internet: www.consigliobrentarifiuti.it

Visti:

- l'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ...”*;
- il parere della Ragioneria Generale dello Stato, n. 194517/2017, nel quale è stato chiarito che il limite del salario accessorio del personale è da intendersi riferito all'ammontare correttamente calcolato dei fondi in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti;

VISTA la Delibera di Comitato Istituzionale n.18 del 03/10/2024 di approvazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e servizi del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti ai sensi dell'Art.15 comma h della Convenzione Istitutiva (di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera di Assemblea n.20 del 31/10/2024 “Approvazione del Regolamento della Struttura Operativa”;

- ❑ Ricevuta in data 03/12/2024 la relazione di costituzione del fondo di contrattazione integrativa decentrata per il Personale Dirigente anno 2024;
- ❑ Richiamata la Determinazione del Direttore n.53 del 04/12/2024 con la quale, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16/11/2023 e nel rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, si è costituito il fondo risorse decentrate destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente parte stabile annuo di €49.411,76 che per il solo anno 2024 viene riproporzionato alla durata del rapporto in corso d'anno ad euro 24.705,88;
- ❑ Verificato che:
 - il Fondo delle risorse decentrate anno 2024 rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006
 - il Fondo delle risorse decentrate 2024 rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
 - la relazione di costituzione del fondo di contrattazione integrativa per la destinazione delle risorse decentrate anno 2024 garantisce il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici sulla base del sistema di misurazione e valutazione adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n.18 del 03/10/2024;
- ❑ Accertato pertanto che l'articolato della sopra citata relazione di costituzione del fondo di contrattazione integrativa decentrata per il Personale Dirigente anno 2024 rispetta i vincoli finanziari disposti dalle vigenti norme di legge e dal CCNL del 17.12.2020 sia per quanto riguarda gli istituti giuridici contenuti, sia per quanto riguarda i limiti relativi alla misura e alle modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio;

CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

C.Fiscale e P.IVA 91051960242

Sede legale c/o Municipio di Bassano del Grappa via Matteotti, 39 | 36061 Bassano del Grappa (VI)

Sede operativa provvisoria c/o “Consiglio di Bacino “Brenta” Borgo Bassano, 18 | 35013 Cittadella (PD)

pec: consigliobrentarifiuti@legalmailpa.it

sito internet: www.consigliobrentarifiuti.it

Ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lett. e) e comma 5, del CCNL del 17.12.2020

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito alla relazione di costituzione del fondo di contrattazione integrativa decentrata per il Personale Dirigente anno 2024 costituito con Determina Dirigenziale n.53 del 04/12/2024

E CERTIFICA

la compatibilità dei costi del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la destinazione delle risorse decentrate anno 2024 con i vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Cassola (VI), 05.12.2024

Il Revisore Contabile

Dott. Poloniato Roberto ____con firma digitale____

CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

C.Fiscale e P.IVA 91051960242

Sede legale c/o Municipio di Bassano del Grappa via Matteotti, 39 | 36061 Bassano del Grappa (VI)

Sede operativa provvisoria c/o "Consiglio di Bacino "Brenta" Borgo Bassano, 18 | 35013 Cittadella (PD)

pec: consigliobrentarifiuti@legalmailpa.it

sito internet: www.consigliobrentarifiuti.it

Consorzio di Bacino Brenta Rifiuti Cittadella

FONDO DELLE RISORSE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

Considerazioni conclusive: NOVEMBRE 2024

1. PREMESSA.

Il Consiglio di Bacino Brenta Rifiuti, istituito nel 2024, ha fornito le informazioni necessarie per la costituzione del fondo delle risorse destinate al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale.

La finalità è quella di procedere alla **prima** costituzione di tale fondo delle risorse accessorie, avvalendosi peraltro degli autorevoli chiarimenti offerti da parte dell'Aran in merito, che si possono riassumere nel parere n. 499-15C1 che, ancorchè rilasciato per il personale del comparto, è comunque applicabile per coerenza e logica anche alla fattispecie dei dirigenti e che così ha stabilito:

*“Dobbiamo rilevare che la disciplina dei contratti collettivi di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali non ha individuato una regolamentazione specifica per la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale negli enti di nuova istituzione. Il problema, quindi, a nostro avviso, deve essere affrontato e risolto secondo le comuni regole della correttezza e della buona fede, facendo affidamento sulla ragionevolezza e sulla sostenibilità della soluzione adottata. A tal fine riteniamo che un criterio guida possa essere individuato nell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, dove si afferma che, in presenza di aumenti della dotazione organica, le risorse del fondo dello stesso art. 15, possano essere incrementate in “misura congrua”. Noi riteniamo che il caso dell'ente di nuova istituzione possa essere considerato come equivalente al caso dell'ente che incrementa la dotazione organica; infatti il nuovo ente deve necessariamente definire una nuova dotazione del personale. Si tratta, allora, di dare un contenuto concreto al concetto di “congruo” per stabilire l'ammontare delle risorse del fondo. **Per questa finalità siamo del parere che possa essere preso a confronto un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, e di ricavare, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento.** Questo valore, rapportato al numero dei dipendenti dell'ente di nuova istituzione, dovrebbe consentire di quantificare il primo importo del fondo ex art. 15. Sugeriamo, per evidenti motivi di opportunità, di verificare con le Organizzazioni sindacali la praticabilità del percorso che intendete sviluppare.”*

All'interno del CCNL della Dirigenza era in precedenza presente l'art. 26 comma 3 del CCNL del 23.12.1999 che dava la possibilità di aumentare il fondo anche in caso di istituzione o incremento della compagine dirigenziale.

Con l'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 è stato previsto, invece, che le amministrazioni possono stanziare risorse autonomamente quantificate dagli enti *“per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili”*.

Il comma 5 del medesimo art. 57 prevede in proposito che: *“Gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio, nel*

rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge”;

Ai fini della determinazione delle risorse da destinare al trattamento accessorio del dirigente:

- secondo le indicazioni della magistratura contabile la soluzione di cui sopra è connotata da razionalità nell'individuazione del possibile criterio oggettivo cui fare riferimento per la costituzione del Fondo stesso;
- la quantificazione della quota di retribuzione di posizione da attribuire alla dirigenza è effettuata tramite pesatura delle posizioni dirigenziali, per mezzo dell'Organismo/Nucleo di Valutazione, secondo il sistema adottato dall'ente ed entro gli attuali valori contrattuali: € 12.722,67 - € 46.292,37;
- il comma 1 dell'articolo 27 del CCNL del 23.12.1999 (espressamente confermato dall'art. 62 del CCNL del 2020) prevede, infatti, che: **“Gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne.”**
- il contratto del 2024 all'art. 42 comma 1 ha ribadito che: **“1. Nell'ambito dei valori minimo e massimo di cui all'art. 37, comma 6, la retribuzione di posizione è differenziata in base alla effettiva complessità e responsabilità delle posizioni dirigenziali affidate, in continuità con la previgente disciplina.**
- li medesimo articolo 42 al comma 2 ha precisato che: **“2. Ai fini della differenziazione di cui al comma 1, gli enti effettuano la graduazione delle posizioni dirigenziali previste nell'ambito della propria struttura organizzativa, previo confronto sui relativi criteri ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. a).”**

Di conseguenza, due sono gli elementi per giungere ad una corretta quantificazione del Fondo:

- la graduazione delle posizioni dirigenziali
- la compatibilità di tale graduazione con un benchmarking di riferimento.

L'ente ha correttamente adottato un sistema di graduazione della posizione dirigenziale ed è stata successivamente approvata la proposta di pesatura del Nucleo di valutazione, contenuta nel verbale del 04.11.2024,¹ che ha individuato i seguenti punteggi a cui corrispondono, come da parametri individuati dall'ente, i seguenti importi di retribuzione di posizione annua:

La somma dei punteggi dei due fattori analizzati, **TOTALE COMPLESSIVO 52**, determina la Retribuzione di Posizione da applicare in funzione del posizionamento sulla tabella della Modalità di valutazione delle posizioni:

I ^a fascia	Da punti 0 a punti 8	€ 12.722,67
II ^a fascia	Da punti 9 a punti 16	€ 17.000,00
III ^a fascia	Da punti 17 a punti 24	€ 22.000,00
IV ^a fascia	Da punti 15 a punti 32	€ 27.000,00
V ^a fascia	Da punti 33 a punti 40	€ 32.000,00
VI ^a fascia	Da punti 41 a punti 48	€ 37.000,00
VII ^a fascia	Da punti 49 a punti 56	€ 42.000,00
VIII ^a fascia	Oltre 56 punti	€ 46292,37

¹ L'adempimento è demandato all'organismo di valutazione dall'art. 29 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione, approvato con deliberazione del Comitato di Bacino n. 18 del 03.10.2024.

Con determinazione n. 49/2024 la suddetta pesatura è stata acquisita:

- di prendere atto del Verbale prodotto dall'Organismo individuale di Valutazione emesso in data 04/11/2024, ns. prot. n.1259 del 06.11.2024 Allegato 1 al presente provvedimento e delle risultanze da esso prodotte, determinando il posizionamento in VII^a fascia del ruolo di Direttore del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti corrispondente ad un importo annuo della Retribuzione di Posizione di €42.000,00;

2. IL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DELLA DIRIGENZA.

Anche a seguito della sottoscrizione definitiva del CCNL dell'Area Funzioni locali avvenuta in data 16.07.2024² il fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale rimane costituito a norma dell'art. 57 del CCNL del 17.12.2020.³

La costituzione del Fondo della dirigenza tiene conto di quanto risultante della graduazione e la retribuzione di posizione è stata fissata in € 42.000,00. A questa somma si aggiunge la quota di retribuzione di risultato, che il contratto stabilisce in almeno il 15% delle risorse complessive del fondo stesso (vedasi successivo punto 2.2.).

Di conseguenza la quota da destinare al risultato è pari ad € 7.411,76 ed il fondo complessivo è pari ad € 49.411,76.



Si precisa che non è possibile applicare maggiori voci di costituzione del fondo come previsto dall'ultimo CCNL sottoscritto in data 16.07.2024, in quanto questa è la prima costituzione del fondo della dirigenza e solo dal prossimo CCNL si potrà adeguare con le nuove integrazioni eventualmente previste.

2.1. Fondo anno 2024.

Il fondo dell'anno in corso è costituito, pertanto, delle seguenti somme:

Riferimento al CCNL	Descrizione	Valore
Art. 57, 2, lett. e) e comma 5	risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	€ 49.411,76
Art. 57, 3 <i>una tantum</i>	Risorse anni precedenti non integralmente utilizzate	

² Disponibile al link: <https://www.aranagenzia.it/attachments/article/15011/2024.07.16%20-%20CCNL%20Area%20Funzioni%20Locali%202019-2021%20-%20B.pdf>

³ Disponibile al link: <https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11281/CCNL%20Area%20Funzioni%20Locali.pdf>

(fuori limite 2016)		€ 0,00
TOTALE FONDO 2024		€ 49.411,76



Ovviamente gli importi accessori non esclusi ex lege dovranno essere inseriti **nel file di controllo del limite del salario accessorio dell'ente nel suo complesso,⁴ di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017,⁵ qualora l'ente sia tenuto al rispetto dei parametri citati.**

Se l'Amministrazione decidesse motivatamente di incrementare le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato della dirigenza, potrebbe dare applicazione all'art. 57, comma 2, lett. e) del contratto del 2020 ossia integrando il fondo con: *"risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili."*

Sull'applicazione di tale lettera, l'Aran ha emesso più pareri. Interessante l'orientamento AFL34⁶ in base al quale: *"La norma contrattuale testé citata, non ha individuato un catalogo delle "scelte organizzative e gestionali" rilevanti ai propri scopi, al fine di affidare alle autonome e responsabili scelte degli Enti un adeguato ventaglio di possibilità e di opzioni, collegate ad esempio alle maggiori responsabilità connesse a determinate funzioni, all'interno delle rispettive cornici ordinamentali, nella prospettiva del riconoscimento di una maggiore autonomia gestionale e della semplificazione amministrativa della gestione dei fondi."*

2.2. Retribuzione di risultato.

È opportuno dedicare qualche riflessione sulla **quantificazione della retribuzione di risultato della dirigenza**. Le regole contrattuali si sono sempre limitate a stabilire che dal valore complessivo del fondo si deve ridurre, annualmente, una percentuale del 15% da destinare ai dirigenti quale retribuzione di risultato per gli obiettivi annuali.⁷

Retribuzione di risultato minima

La disciplina contrattuale ha pertanto posto un vincolo al riconoscimento del risultato che deve essere calcolato a partire dalla misura minima pari al 15% delle risorse complessive del fondo.

⁴ È importante, infatti, delimitare, anno per anno, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo: salario accessorio del personale del comparto Funzioni Locali, quota destinata alla retribuzione di posizione e risultato delle E.Q. a carico del bilancio anche negli enti con la dirigenza e il fondo per la dirigenza.

⁵ "... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (...) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."

⁶ Disponibile al link: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/aree-dirigenziali/area-funzioni-locali/7747-area-funzioni-locali-trattamento-economico-dirigenza-enti-locali/11840-af34.html?mod_search_orapphide=yes

⁷ Art. 57, comma 3, CCNL del 17.12.2020: *"Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse."*

All'accantonamento di almeno il 15% di tutta la somma disponibile del fondo dei dirigenti per il pagamento del risultato, non consegue automaticamente che il risultato debba essere pari al valore minimo del 15%, essendo rivolto a compensare l'impegno del dirigente nel raggiungimento degli obiettivi del settore/area di competenza, secondo l'articolazione dell'ente.

Al dirigente, pertanto, può - e almeno in generale dovrebbe - essere attribuita una **somma** per il risultato superiore alla quota minima contrattuale. Quello che è assolutamente certo è che al di sotto di questa percentuale (e relativa quota) non è in alcun modo possibile scendere.

L'Aran, in materia, ha puntualizzato in un parere che può considerarsi di riferimento anche oggi, che:

"Per quanto di competenza, si ritiene opportuno precisare che la percentuale del 15% delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento della retribuzione di risultato è prevista dall'art.28 del CCNL del 23.12.1999 come una soglia teorica minima che, in quanto tale, ad avviso della scrivente Agenzia, non può essere derogata in minus.⁸"

A fronte dell'individuazione di un valore minimo, si precisa che non è stata fissata dal contratto nazionale una percentuale massima o valore massimo.



Infine si ricorda che il valore della retribuzione di risultato **non rappresenta una percentuale sulla retribuzione di posizione riconosciuta ma una quota ragionevolmente stabilita anche di anno in anno dall'ente in funzione degli obiettivi attribuiti alla dirigenza.**

3. TEMPISTICA PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI.

La costituzione dei fondi deve avvenire sempre ad inizio dell'anno solare di riferimento e con determinazione del responsabile competente all'interno dell'organizzazione dell'ente, previo indirizzo, nel caso in esame, del Comitato di Bacino.

La Corte dei Conti della Lombardia, con deliberazione n. 53/2021/PRSE,⁹ ha chiarito quanto segue:

"(...)

*Preme in merito precisare che la corretta gestione del fondo comprende "tre fasi obbligatorie e sequenziali" e solo nel caso in cui siano adempiute tutte correttamente, nell'esercizio di riferimento, le risorse riferite al fondo possono essere impegnate e liquidate. Più precisamente, la **prima** fase consiste nell'individuazione, in bilancio, delle risorse (stabili e variabili) che andranno a finanziare il fondo, la **seconda** nell'adozione, **da parte del dirigente, dell'atto di costituzione del fondo**, sottoposto alla certificazione dell'organo di revisione, e la **terza** nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.*

*Solo quando si completa l'intero iter, l'Ente può impegnare il fondo e può pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità) (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo per il Molise, deliberazione n. 15/2018/PAR). Evidenzia, altresì, questa Sezione che **la costituzione del fondo è un atto unilaterale (determinazione a contrarre), che va adottato da parte del Dirigente prima***

⁸ All_120-2014 disponibile al link: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/aree-dirigenziali/area-ii-regioni-ed-autonomie-locali/7097-area-ii-finanziamento-della-retribuzione-di-posizione-e-di-risultato/5791-aii120orientamentiapplicativi.html?mod_search_orapphide=yes

⁹ Disponibile al seguente link: <https://www.corteconti.it/Download?id=dc0316d9-c1dc-42f5-92fd-82462519ba4d>

possibile e si pone in termini di infungibilità rispetto alla successiva fase della contrattazione, momento in cui nasce il rapporto obbligatorio per l'Ente.

La costituzione del fondo, pur atto propedeutico ed essenziale, attribuisce, quindi, un provvisorio vincolo di destinazione alle somme (fisse e variabili) che si perfeziona solo in seguito alla sottoscrizione della contrattazione integrativa, atto presupposto indefettibile, costituente titolo legittimante, che permette all'Ente di impegnare il fondo e poter pagare secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità).

Si specifica che il contratto 2019/2021 all'art. 8, comma 4, ha chiarito che la sessione negoziale va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione.

Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'amministrazione fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 57 (Fondo retribuzione di posizione e di risultato) del CCNL del 17.12.2020.

L'art. 35 del contratto del 2024 sostituisce e conferma in sostanza le materie di contrattazione già elencate all'art. 45 del precedente contratto, e conferma altresì che **negli enti con meno di 3 dirigenti in servizio**, esse sono "declassate" al **mero confronto**.

Pertanto, pur non essendo prevista la contrattazione presso l'ente, in quanto sono in servizio meno di 2 dirigenti, è comunque rilevante che sia stata ipotizzata una specifica tempistica per la costituzione del fondo.

Come approfondimento, si rinvia alla deliberazione n. 30/2024 della Corte dei Conti della Regione Sicilia.¹⁰

¹⁰ Disponibile al link: <https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCSIC/30/2024/PAR>